

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XII LEGISLATURA —

N. 2503

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MANIS, VENTUCCI, PELLITTERI,
GERMANÀ, GARATTI, d'IPPOLITO VITALE, D'ALI, GALLOTTI,
SPISANI, BRIENZA, RIANI, NAPOLI, BELLONI, GRIPPALDI,
FIEROTTI e LADU**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 GENNAIO 1996

**Regolamentazione dello stato giuridico del personale
di cui all'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo
3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni**

ONOREVOLI SENATORI. - Con l'approvazione dell'articolo 25, comma 4, del recente decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, non sono stati definitivamente risolti, i problemi di stato giuridico del personale appartenente alle qualifiche direttivo - dirigenziali esistenti nel pubblico impiego.

Nell'ambito del predetto personale si collocano, come noto, gli ispettori generali ed i direttori di divisione dei ruoli ad esaurimento delle Amministrazioni statali disciplinati dall'articolo 60 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, nonché i funzionari degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, disciplinati dall'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Si tratta di funzionari appartenenti alla preesistente categoria direttiva che, essendo in possesso di determinante qualifiche ed anzianità di servizio e, quindi, di una legittima aspettativa a proseguire nella carriera fino ai gradi più elevati secondo determinati criteri di selezione, in occasione della riforma delle funzioni dirigenziali, intervenuta nei rispettivi ordinamenti per effetto del decreto n. 748 del 1972 e della legge n. 70 del 1975, sono stati penalizzati mediante l'inquadramento in un ruolo diverso da quello dirigenziale.

Infatti, non sono valse a tutelare adeguatamente la posizione di tale personale le soluzioni normative adottate a livello legislativo, soprattutto per l'assenza di norme transitorie che ne prevedessero con chiarezza l'accesso nella dirigenza.

Innanzitutto, non è servita quella introdotta dallo stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 748 del 1972 per i funzionari statali mediante la previsione dell'istituzione di un apposito «ruolo ad esaurimento» e di una posizione di stato giuridico equiparabile a quello dirigenziale

e di un trattamento economico agganciato percentualmente a quello dei dirigenti.

Non ha dato luogo a risultati soddisfacenti neanche la soluzione adottata per i funzionari degli enti parastatali, con la previsione, ai sensi del citato articolo 15, comma 1, della legge n. 88 del 1989, della mera estensione *ad personam* della disciplina prevista per i pari grado delle Amministrazioni statali inquadrati nel ruolo ad esaurimento con le qualifiche di ispettore generale e di direttore di divisione.

La situazione normativa si è ulteriormente confusa con le disposizioni del decreto legislativo n. 29 del 1993 sopra citato.

Ed invero, introdotta con tali disposizioni la qualifica unica dirigenziale e sottratto alla disciplina contrattuale il personale appartenente alla qualifica di dirigente generale, la definizione del regime dei funzionari direttivi predetti - nei confronti dei quali sono stati ribaditi i profili funzionali di sostituzione del dirigente e di reggenza degli uffici dirigenziali - non è stata integralmente assegnata all'autonomia aerea di contrattazione prevista per la dirigenza e le specifiche professionalità, essendo stata demandata la disciplina del trattamento economico alla contrattazione collettiva del personale non dirigente.

È necessario, dunque, fare chiarezza in materia, assumendo provvedimenti univoci e coerenti, soprattutto in vista di completare un'opera di doveroso riconoscimento dei diritti di tali funzionari. Occorre, in particolare, attribuire la giusta collocazione - anche per aderire all'ottica della cosiddetta privatizzazione del rapporto di impiego dei pubblici dipendenti introdotta a seguito della riforma del decreto legislativo n. 29 del 1993 - ai funzionari chiamati dall'Amministrazione a svolgere funzioni sostanzialmente dirigenziali mediante il loro con-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

seguinte formale inquadramento, sia pure soprannumerario, tra i dirigenti.

Per rimediare a tale situazione normativa nei confronti degli ispettori generali e dei direttori di divisione del ruolo ad esaurimento nell'ambito delle Amministrazioni statali sono state assunte apposite iniziative legislative (quali il disegno di legge n. 1281 del Senato) per l'inquadramento nella qualifica di dirigente soprannumerario.

Analogo provvedimento è necessario assumere nei confronti del personale degli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, equiparato agli ispettori generali ed ai direttori di divisione ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge 9 marzo 1989, n. 88.

Pertanto, con l'articolo 1 del presente disegno di legge si intende porre una comune disciplina per tutti i funzionari previsti dall'articolo 25, comma 4, del citato decreto legislativo n. 29 del 1993, che ha riguardo anche ai dipendenti degli Enti pubblici non

economici di cui all'articolo 15 sopra citato, prevedendone l'inquadramento in soprannumero nella qualifica di dirigente.

Con gli articoli 2 e 3 si stabiliscono rispettivamente le funzioni che il predetto personale sarà chiamato a svolgere, tenendo conto anche delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 29 del 1993, ed il meccanismo di riassorbimento della posizione soprannumeraria.

Trattasi di meccanismo che prevede l'attribuzione della metà dei posti della qualifica di dirigente di ciascun ramo, disponibili al 31 dicembre ai dirigenti soprannumerari, per turno di anzianità senza demerito a giudizio del Consiglio di amministrazione.

Per quanto riguarda l'onere finanziario, il provvedimento proposto non comporta alcun aggravio di spesa poichè con l'articolo 4 si prevede il mantenimento della posizione retributiva in godimento alla data di entrata in vigore della legge.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il personale delle qualifiche ad esaurimento di cui agli articoli 60 e 61 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e quello di cui all'articolo 15 della legge 9 marzo 1989, n. 88, disciplinato dall'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è inquadrato, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, in soprannumero nella qualifica di dirigente.

Art. 2.

1. I funzionari di cui all'articolo 1 esercitano le funzioni indicate nell'articolo 25, comma 4, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 3.

1. Il 50 per cento dei posti di funzione di dirigente che si renderanno disponibili alla fine di ogni anno è destinato al riassorbimento dei funzionari dirigenti soprannumerari. I suddetti posti vengono attribuiti secondo il turno di anzianità senza demerito a giudizio del Consiglio di amministrazione, fermo restando che costituisce titolo di preferenza il possesso del diploma di laurea.

Art. 4.

1. Al personale di cui all'articolo 1 viene attribuita, nella nuova progressione economica, una posizione retributiva tale da garantire il trattamento economico goduto alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Il trattamento economico di cui al comma 1, determinato in via provvisoria e transitoria a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, sarà disciplinato in sede di contrattazione collettiva nella separata area dirigenziale.

